

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.16 del 5 gennaio 2010

Riunione del 5 gennaio 2010

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

CAF/17/2010 – Istanza di inibitoria dell'atleta Ada Magno avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione C.U. n. 14 del 17.12.2009 - sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Il Presidente della CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 e 29 R. Giur.
- rilevato che, nell'Ordinamento domestico, vige il principio generale della immediata esecutività di tutte le decisioni rese dagli organi giurisdizionali - anche non definitive e in pendenza di qualsivoglia mezzo di impugnazione - mentre in caso di riforma o di annullamento delle stesse restano salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente, fermo il diritto alla restituzione delle tasse e l'irrelevanza ai fini della recidiva (art. 28 nn. 1 - 2 - 4 R. Giur.)
- ritenuta quindi l'assoluta eccezionalità del rimedio previsto ex art. 28 n. 3 R. Giur., la cui positiva disamina - a prescindere dalla valutazione del merito, peraltro riservata all'Organo giudicante nella sua composizione collegiale (art. 3 n. 2 R. Giur.) - richiede e presuppone la documentata esistenza di "*circostanze particolarmente gravi*", tali cioè da giustificare una deroga al principio generale suddetto
- osservato che - quanto al *periculum* - la motivazione addotta dalla ricorrente è stata la seguente "1) ... *la U.S. Volley Palermo, squadra in cui attualmente milita Magno Ada, si trova in testa alla classifica del girone II della serie B2; 2) e che la stessa appellante sta disputando un campionato di alto livello con una elevata media realizzatrice. Ragion per cui è evidente che l'esecuzione della predetta sanzione, soprattutto in questa fase della stagione agonistica, determinerebbe un danno grave ed irreparabile e finirebbe col rendere inutiliter data una eventuale pronuncia di accoglimento dell'atto di appello. Non va sottaciuto infine che l'esecuzione del provvedimento in esame determinerebbe anche un apprezzabile danno economico per l'appellante la quale, in caso di conferma della sanzione, subirà, da parte della dirigenza della U.S. Volley Palermo, la decurtazione del proprio guadagno mensile che tuttora le consente di poter seguire gli studi universitari nella città di Palermo.*"
- ritenuta inidonea tale argomentazione a giustificare la richiesta sospensione, trattandosi in parte di vicende attinenti a rapporti economici - peraltro non documentati - stipulati tra l'atleta e il sodalizio di appartenenza, estranei per definizione all'Ordinamento sportivo e,

per altro verso, di situazione prevista e regolamentata dalle norme citate (art. 28 n. 4 R. Giur.) che - diversamente - potrebbe ben essere invocata da tutti coloro i quali, destinatari di una sanzione, fossero impossibilitati a ottenere la completa definizione del gravame interposto (non ultimo per effetto della tempistica osservata e/o della strategia processuale da essi liberamente prescelta) prima di averla scontata in tutto o in parte

- ritenuto inoltre che - quanto al *fumus* - sia opportuno rinviare ogni decisione a un più approfondito esame degli atti e/o comunque all'esito della discussione

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., fissa l'udienza di discussione per il giorno 21 gennaio 2010 alle ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati oltre che alla Procura Federale

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 05.01.1.2010